

SINTESI DEI CONTENUTI AFFRONTATI NELL'INCONTRO TECNICO DI CONFRONTO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA A SUPPORTO DELL'ADOZIONE DELL'INDICAZIONE FACOLTATIVA "PRODOTTO DI MONTAGNA"

1 febbraio 2018

Presso Fiera Agricola di VERONA - sala Bellini, galleria 6/7

Di seguito si riporta una sintesi dalle osservazioni e dei commenti emersi durante il tavolo di lavoro tenutosi nell'ambito dell'incontro di confronto per la definizione di linee guida a supporto dell'adozione dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" (Verona, 1 febbraio 2018), promosso dal progetto TOP-Value.

o È necessario fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni rispetto ai ruoli e agli obblighi degli operatori lungo la filiera

È stato evidenziato come il rispetto dei limiti imposti dai Regolamenti UE e dal Decreto Ministeriale ricada su tutti gli attori della filiera, compresi i fornitori, nella fattispecie, le imprese che forniscono i mangimi. In relazione a questo punto, si concorda che sarebbe necessario avere formule precise per individuare i mangimi che contribuiscono a rispettare i limiti ministeriali.

Sono sorte richieste di chiarimento su quale sia il soggetto che deve presentare comunicazione di utilizzo dell'indicazione facoltativa, interrogandosi sull'opportunità che il responsabile per la presentazione della richiesta sia solo il soggetto che immette il prodotto nel mercato, oppure tutti i soggetti che concorrono alla preparazione di quel prodotto.

o Rapporto tra DOP/IGP e "Prodotto di Montagna"

Sono sorte riflessioni sulle modalità di utilizzo dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" da parte delle prodotti DOP e IGP. Ad oggi sono registrati 10 prodotti tra DOP e IGP che già prevedono, da disciplinare, l'impiego dell'indicazione "prodotto di montagna". Tali prodotti possono continuare ad utilizzare l'indicazione facoltativa ma i relativi consorzi di produzione saranno tenuti ad adeguare il disciplinare, aggiornandone i contenuti relativi all'utilizzo dell'indicazione facoltativa con le nuove disposizioni normative, al momento del rinnovo dello stesso. Analogamente, dovrà essere adeguato anche il piano dei controlli.

o Presentazione di best practices e esperienze significative

- La Regione Emilia-Romagna riporta l'esperienza effettuata con i prodotti che si sono dotati dell'indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna" ai sensi dei soli Regolamenti UE, precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale. Gli uffici regionali hanno fornito assistenza (anche documentale) ai produttori e ai caseifici che hanno fatto richiesta dell'utilizzo dell'indicazione facoltativa, suggerendo di impostare un sistema di controllo sulla base del sistema di controllo proprio delle DOP. Hanno poi attivato un controllo fittizio attraverso un organismo di controllo incarico di verificare il rispetto dei requisiti. Le maggiori criticità sono emerse in relazione al rispetto dei limiti negli alimenti somministrati. In relazione al rispetto delle disposizioni normative nei prodotti trasformati, è stato richiesto ai caseifici di sottoscrivere un'autodichiarazione.
- In Valtellina, la Latteria Sociale Valtellina s.c.a. è riconosciuta come "produttore di montagna" da circa un anno. È stato attivato un sistema di monitoraggio degli allevatori e stabilito un regolamento interno all'azienda, attraverso cui gli allevatori si impegnano al conferimento separato del latte per produrre "prodotti di montagna", secondo modalità che permettono il rispetto dei vicoli normativi.

- In Lombardia, i produttori di latte caprino della montagna bresciana valorizzano il loro prodotto promuovendone i servizi ecosistemici collegati e il valore aggiunto nel loro sito web. Il prodotto è identificato come “prodotto di montagna” e certificato ISO 22005. Per gli autocontrolli sull’indicazione facoltativa è stata predisposta una check-list per i produttori e un modello di verbale di audit.

o **Possibile utilizzo di compensazioni**

È stata avanzata la proposta di introdurre compensazioni per facilitare gli operatori nell’adozione dell’indicazione facoltativa. In particolare, la proposta consiste nell’adottare un bilancio, nella fase di trasformazione in caseificio, basato sulla massa, ovvero considerando che tanto latte di montagna entra nel processo di trasformazione in caseificio, tanto prodotto trasformato (al netto delle perdite di lavorazione) potrà essere immesso nel mercato come “prodotto di montagna”. Ciò permetterebbe di evitare l’organizzazione di linee separate per i “prodotti di montagna”. Il Ministero ha tuttavia sottolineato come l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna” riconosca un’identità, contraddistinta da proprie qualità organolettiche che si vogliono valorizzare per dare garanzie al consumatore. L’introduzione di sistemi di compensazione, seppur di aiuto per i produttori, diminuirebbero le garanzie per il consumatore.

È stato evidenziato, inoltre, come le compensazioni proposte possano introdurre fenomeni di distorsione del mercato e alterazioni nella concorrenza tra imprese, nonché mettere i produttori nel rischio di incorrere in sanzioni. È preferibile, quindi, introdurre semplificazioni non in termini di bilancio della singola azienda, quanto piuttosto in termini di indicatori sintetici e formule speditive per la determinazione della possibilità di utilizzare l’indicazione facoltativa.

o **Possibile utilizzo di semplificazioni quali indicatori sintetici e formule speditive**

È stato proposto di introdurre semplificazioni quali indicatori sintetici per supportare le imprese produttrici nel verificare la possibilità di utilizzare l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna”. Ad esempio, tali indicatori potrebbero permettere di superare la necessità di calcolare in modo pedissequo la percentuale di sostanza secca proveniente da zone di montagna nella dieta e quindi permettere una verifica rapida del rispetto del criterio introdotto dal Regolamento e dal Decreto Ministeriale.

Ciò potrebbe avvenire anche attraverso l’utilizzo di dati e documenti che le imprese utilizzano per aderire ad altri regimi e/o rispettare altre disposizioni normative. Considerando, infatti, che i foraggi sono per la maggior parte autoprodotti, si può ipotizzare di verificare il rispetto del criterio della percentuale della sostanza secca nella dieta mediante un riscontro sul quantitativo di foraggi autoprodotti. Se è pure vero, da un lato, che è difficile stimare attraverso formule speditive o tavole l’autoproduzione (in quanto molto variabile), dall’altro esistono altri indicatori, come il rapporto UBA/ha, che sono significativi nella dimostrazione dell’autosufficienza aziendale e, di conseguenza, del rispetto delle disposizioni normative. L’indicatore UBA/ha potrebbe pertanto essere utilizzato quale fattore di pre-screening per l’adozione dell’indicazione facoltativa o quale fattore di verifica speditiva in occasione dei controlli.

L’incontro si è concluso con la constatazione, da parte di tutti i presenti, che sussistono ancora numerose incertezze rispetto all’applicazione dell’indicazione facoltativa “prodotto di montagna” e che gli strumenti messi a disposizione dei produttori (sia le linee guida per i controlli predisposte dal MIPAAF, sia le linee guida che predisporrà il progetto TOP-Value) dovranno essere approfonditi al fine di dare risposte concrete ed operative ai produttori.